



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – art. 63 CGS –revocazione - art. 63, comma 1, lett. c) CGS - documento richiesto dopo il deposito della decisione impugnata - inammissibilità

Descrizione

E' inammissibile la revocazione ai sensi dell'art. art. 63, comma 1, lett. c), CGS allorché il documento sia stato richiesto dopo il deposito della decisione impugnata, senza che vi fosse stata alcuna precedente attivazione della parte onerata, in base a canoni di ordinaria diligenza (cfr. decisione 59/2019-2020 cit.); ne deriva che non siano invocabili né la forza maggiore, né il fatto altrui.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 39/CFA/2020-2021/B

Presidente

Torsello

Relatore

Cardarelli

Riferimenti normativi

art. 63, comma 1, lett. c), CGS;

Provvedimenti

SEZI - DECISIONE N. 039 CFA del 2 novembre 2020 (F.C. Santa Severina) 2012